Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 26 gennaio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Pentro di Isernia » o « Pentro » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Pentro di Isernia » o « Pentro » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Molise;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Pentro di Isernia » o « Pentro » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1982, n. 355;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Pentro di Isernia » o « Pentro » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1983.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1983, con la denominazione di origine controllata « Pentro di Isernia » o « Pentro » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, numero 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella della entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché tali vitigni non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Pentro di Isernia » o « Pentro ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini « Pentro di Isernia » o « Pentro » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a litri cinque, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

MANNINO — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1983
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 379

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA « PENTRO DI ISERNIA » O « PENTRO ».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Pentro di Isernia » o « Pentro » è riservata ai vini rosso, rosato e bianco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Pentro di Isernia » rosso e rosato debbono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione varietale:

Montepulciano dal 45% al 55%;
Sangiovese dal 45% al 55%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dai vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati per la provincia di Isernia e presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%.

Il vino « Pentro » bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione varietale:

Trebbiano toscano dal 60% al 70%;
Bombino bianco dal 30% al 40%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca raccomandati per la provincia di Isernia e presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende, in provincia di Isernia, il territorio atto alla coltura della vite per la produzione dei vini di cui all'art. 1 dei comuni di: Agnone, Belmonte del Sannio, Castelverrino, Colli a Volturno, Fornelli, Isernia, Longano, Macchia di Isernia, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Sant'Agapito, Venafro.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari i cui terreni siano di orientamento adatto e di altitudine non superiore a 500 metri s.l.m. per i tipi rosso e rosato e di 600 metri s.l.m. per il tipo bianco.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere generalmente usati, con esclusione dei sistemi espansi su tetto orizzontale e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione totale per ettaro non superi del 20% il limite medesimo.

La regione Molise con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per il tipo rosso, al 50% per il tipo rosato ed al 65% per il tipo bianco.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto di talune situazioni locali, è in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste consentire, con proprio decreto, che la vinificazione sia effettuata anche in altri comuni della provincia di Isernia, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al « Pentro di Isernia » rosso e rosato una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5 ed al « Pentro di Isernia » bianco una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10.

Art. 6.

I vini « Pentro di Isernia » all'atto dell'immissione al consumo debbono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

« Pentro di Isernia » rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, vellutato e lievemente tannico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

« Pentro di Isernia » rosato:

colore: rosa più o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, lievemente fruttato, fresco;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

« Pentro di Isernia » bianco:

colore: paglierino tenue con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico, più o meno profumato;
sapore: asciutto, intenso, piuttosto fresco ed armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 10,5;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopraindicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato », « superiore », « vecchio », « riserva » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, a ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Pentro di Isernia » o « Pentro », vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

(261)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 gennaio 1984.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quadriennali, con godimento 1° febbraio 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 1.000 miliardi, della durata di quattro anni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 1.000 miliardi, della durata di quattro anni, con godimento 1° febbraio 1984, al prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° agosto 1984, è pari all'8,50 %.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 50 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di novembre e dicembre per le cedole con godimento 1° febbraio e pagabili il 1° agosto successivo, e nei mesi di maggio e giugno per le cedole con godimento 1° agosto e pagabili il 1° febbraio successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° febbraio ed al 1° agosto di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° agosto 1984 e l'ultima il 1° febbraio 1988.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 1988.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° febbraio 1984 e termineranno il giorno 8 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalla convenzione stipulata in data 14 gennaio 1984, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1 %.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro l'8 febbraio 1984, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 1.000 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 8 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1988 » « EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1984 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1988 » « EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1984 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1988 » « EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1984 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1984, valutati in lire 85 miliardi, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1984
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 301

(380)

DECRETO 19 gennaio 1984.

Emissione di certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° febbraio 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali 3.000 miliardi, della durata di sette anni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° febbraio 1984, al prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° agosto 1984, è pari al 9 %.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo un punto alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di novembre e dicembre per le cedole con godimento 1° febbraio e pagabili il 1° agosto successivo, e nei mesi di maggio e giugno per le cedole con godimento 1° agosto e pagabili il 1° febbraio successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° febbraio ed al 1° agosto di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° agosto 1984 e l'ultima il 1° febbraio 1991.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 1991.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° febbraio 1984 e termineranno il giorno 8 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalla convenzione stipulata in data 14 gennaio 1984, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1 %.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro l'8 febbraio 1984, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 3.000 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1984 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richia-

mo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1984 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1984 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1984, valutati in lire 270 miliardi, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1984
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 302

(381)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 gennaio 1984.

Modalità relative alla certificazione concernente i bilanci di previsione comunali e provinciali per l'esercizio 1984.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il combinato disposto degli articoli 2-*bis* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131 e 13, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, col quale viene stabilito che l'erogazione della quarta rata dei contributi dello Stato da corrispondere a favore degli enti locali per il 1984 è subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 14 giugno 1984, di un'apposita certificazione relativa ai bilanci di previsione comunali e provinciali per l'esercizio 1984;

Considerato che le modalità relative alla certificazione devono essere indicate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

I comuni e le province devono compilare un certificato sul bilancio 1984 conforme all'allegato modello che fa parte integrante del presente decreto.

Il certificato, in cinque originali firmati, è allegato al bilancio di previsione e viene con lo stesso trasmesso al competente organo di controllo, il quale attesta in calce che lo stesso è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo e lo inoltra, entro dieci giorni dall'avvenuto esame, in duplice originale al Ministero dell'interno, tramite la prefettura.

Degli altri tre originali, uno va inviato al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, uno alla regione ed uno restituito all'ente interessato.

Art. 2.

Il certificato deve essere redatto nel formato di cm 21 × 29,7 e scritto a macchina in ogni sua parte, senza aggiunte od omissioni. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in migliaia di lire. Costituisce titolo per la corresponsione della quarta rata di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.

Art. 3.

Nel certificato devono essere indicati, distintamente per titolo, i dati complessivi dei risultati della gestione del 1983, desunti dal verbale di chiusura e quelli della previsione di competenza del 1984; devono essere anche indicate le spese secondo l'analisi economico-funzionale, desunte dal bilancio deliberato a norma di legge.

Art. 4.

Nel certificato devono essere indicati:

A) le entrate di parte corrente comprese le *una tantum*, previste nel bilancio 1984, così distinte:

Titolo I - entrate tributarie suddivise in:

categoria 1ª - imposte:

incremento di valore degli immobili;
addizionale sul consumo dell'energia elettrica;
altre imposte;

categoria 2ª - tasse:

occupazione spazi ed aree pubbliche;
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
altre tasse;

categoria 3ª - tributi speciali:

diritti e canoni per la raccolta e la depurazione delle acque di rifiuto;
altri tributi speciali.

Titolo II - entrate derivanti da contributi e trasferimenti suddivise in:

categoria 1ª - trasferimenti correnti dello Stato:

contributi ordinari ai sensi degli articoli 2-*bis* e 2-*ter* del decreto-legge n. 55/1983 e contributi di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 372/1983;

l'importo corrispondente alla sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati prevista nel bilancio 1983;

l'importo corrispondente alla differenza tra la somma originariamente prevista per addizionale sul consumo energia elettrica e rate dei mutui il cui ammortamento inizia dal 1983 e la somma accertata dalle amministrazioni provinciali;

il fondo perequativo 1983 (nella misura dell'85%);

il fondo perequativo 1984;

quota parte delle rate dei mutui assunti nel 1982, in ammortamento dal 1983, per i soli comuni;

rate dei mutui assunti nel 1983 in ammortamento dal 1984;

altri dello Stato;

categoria 2ª - trasferimenti correnti della regione;
categoria 3ª - trasferimenti di altri enti.

Titolo III - entrate extratributarie suddivise in:

categoria 1ª - proventi dei servizi pubblici;
categoria 2ª - proventi dei beni;
categoria 3ª - interessi attivi su anticipazioni e crediti;
categoria 4ª - utili netti dei servizi municipalizzati;
categoria 5ª - concorsi, rimborsi e recuperi;
categoria 6ª - poste correttive e compensative delle spese;

B) l'avanzo di amministrazione utilizzato per il finanziamento di spese *una tantum* e passività pregresse;

C) le spese correnti, comprese le *una tantum*, previste nel titolo I del bilancio, al netto dell'onere per ammortamento di beni patrimoniali;

D) le quote di capitale per rimborso di prestiti.

Art. 5.

Nel certificato devono essere indicate:

a) l'ammontare complessivo delle entrate previste per quote per servizi consortili;

b) l'ammontare complessivo delle spese previste per assistenza sanitaria dagli enti nei cui territori non sono state ancora costituite nel 1984 le unità sanitarie locali;

c) la consistenza numerica — rapportata ad anno — del personale con riferimento all'onere complessivo risultante nella categoria economica 1ª - personale;

d) la maggiore spesa di personale riferita rispettivamente alle nuove assunzioni ed all'applicazione del nuovo contratto.

Art. 6.

Nel certificato devono essere indicate:

1) per i servizi a carattere produttivo — gestiti in economia — elencati nel certificato e per altri, eventualmente da indicare con foglio separato da allegare al certificato stesso, le entrate da tariffe o contribuzioni ed a specifica destinazione, nonché le spese di personale ed altre;

2) per i servizi a domanda individuale elencati nel certificato la percentuale di copertura del costo complessivo dei servizi, le entrate da tariffe o contribuzioni ed a specifica destinazione, nonché le spese di personale ed altre.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1984

p. *Il Ministro dell'interno*
CIAFFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

CERTIFICATO RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1984

COMUNE O PROVINCIA . . . .

	Riservato al Ministero dell'interno
	CODICE ENTE
IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE (1)	

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, recante disposizioni in materia di finanza locale;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1984, concernente la certificazione relativa ai bilanci 1984 dei comuni e delle amministrazioni provinciali;

Ritenuto che l'erogazione della quarta rata trimestrale di cui all'art. 2-*bis* del citato decreto-legge n. 55/1983, è subordinata alla presentazione della presente certificazione, da effettuarsi entro il termine del 14 giugno 1984, ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 1984;

Visti gli atti d'ufficio;

Si certifica:

1) che i risultati complessivi della gestione 1983, desunti dal verbale di chiusura, e le previsioni di competenza dell'esercizio 1984, desunte dal bilancio deliberato con atto consiliare n. . . . del . ., sono i seguenti:

Titolo	Denominazione	Verbale di chiusura 1983 (2) (in migliaia di lire)	Cod.	Previsione 1984 approvata (in migliaia di lire)	Cod.
	Entrate				
	Avanzo di amministrazione			....	15
I	Tributarie	....	01	....	16
II	Contributi e trasferimenti	....	02	....	17
III	Extratributarie	....	03	....	18
IV	Alienazioni ecc.	....	04	....	19
V	Assunzione di prestiti	....	05	....	20
VI	Contabilità speciali	....	06	....	21
	Residui attivi 1982 e precedenti	....	07	....	
	Totali . . .	....	08	....	22
	Spese				
	Disavanzo di amministrazione			....	23
I	Correnti	....	09	....	24
II	Conto capitale	....	10	....	25
III	Rimborso di prestiti	....	11	....	26
IV	Contabilità speciali	....	12	....	27
	Residui passivi 1982 e precedenti	....	13	....	
	Totali	....	14	....	28

(1) L'indicazione in migliaia di lire implica l'eliminazione per troncamento delle ultime tre cifre di ciascun importo, senza operare arrotondamenti. Per verificare l'esattezza di ciascun totale in modo che corrisponda a quello del bilancio, occorre maggiorare l'addendo più elevato. Per il quadro della classificazione economico-funzionale il riscontro dei totali va fatto solo in verticale.

(2) I dati relativi ai sei titoli dell'entrata indicano gli accertamenti di competenza (riscosse e da riscuotere); i dati relativi ai residui 1982 e retro indicano le riscossioni effettuate nell'anno per i residui, compreso il fondo di cassa iniziale, ed i residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1983.

I dati relativi ai quattro titoli della spesa indicano gli impegni di competenza (pagati e da pagare); i dati relativi ai residui 1982 e retro indicano i pagamenti effettuati nell'anno per i residui compresa la deficienza iniziale di cassa, ed i residui rimasti da pagare al 31 dicembre 1983. La differenza fra il totale delle entrate ed il totale delle spese rappresenta l'avanzo o il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1983.

2) che la situazione economica del bilancio 1984 è la seguente:

A) Entrate correnti (comprese le *una tantum*) (in migliaia di lire):

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE

di cui:		Cod.
a) categoria 1ª - imposte:		
incremento di valore degli immobili	L.	29
addizionale sul consumo dell'energia elettrica . . .	L.	30
altre imposte	L.	31
Totale categoria 1ª . .	L.	32
b) categoria 2ª - tasse:		
occupazione spazi ed aree pubbliche	L.	33
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni . .	L.	34
altre tasse	L.	35
Totale categoria 2ª . .	L.	36
c) categoria 3ª - tributi speciali:		
diritti e canoni per la raccolta e la depurazione delle acque di rifiuto:		
1) insediamenti civili	L.	37
2) insediamenti produttivi	L.	38
altri tributi speciali	L.	39
Totale categoria 3ª . . .	L.	40
Totale titolo I (cod. 32+36+40) . . . (corrisponde al cod. 16)	L. . . .	41

Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

di cui:		
a) categoria 1ª - trasferimenti correnti dello Stato:		
1) per contributi ordinari ai sensi degli articoli 2-*bis* e 2-*ter* del decreto-legge n. 55/1983 e dell'art. 8 del decreto-legge n. 372/1983	L.	42
2) per l'importo corrispondente alla sovrimposta comunale fabbricati prevista nel bilancio 1983 (3)	L.	43
3) per l'importo corrispondente alla differenza tra la somma originariamente prevista per addizionale sul consumo di energia elettrica e rate dei mutui il cui ammortamento inizia dal 1983 e la somma accertata dalle amministrazioni provinciali .	L.	44
4) per fondo perequativo 1983 (85%)	L.	45
5) per fondo perequativo 1984	L. . . .	46
6) per quota parte delle rate dei mutui assunti nel 1982, in ammortamento dal 1983, per i soli comuni (4) . .	L.	47
7) per rate dei mutui assunti nel 1983 in ammortamento dal 1984 . .	L. . . .	48
8) altri dello Stato	L. . .	49
Totale categoria 1ª . .	L.	50

(3) Indicare l'importo previsto ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge n. 55/1983 e dell'art. 8 del decreto-legge n. 372/1983 con l'esclusione delle eventuali variazioni apportate al bilancio per effetto di maggiori accertamenti.

(4) Per i comuni:
40% per una aliquota SOCOF dell'8%;
60% » » » » » 12%;
80% » » » » » 16%;
100% » » » » » 20%.

Cod.

b) categoria 2ª - trasferimenti correnti della regione . . . L. 51

c) categoria 3ª - trasferimenti di altri enti . . . . . . L. 52

Totale titolo II (cod. 50+51+52) . . . L. 53
(corrisponde al cod. 17)

Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

di cui:

a) categoria 1ª - proventi dei servizi pubblici . . . . L. 54

b) categoria 2ª - proventi dei beni . . . . L. 55

c) categoria 3ª - interessi attivi su anticipazioni e crediti . L. 56

d) categoria 4ª - utili netti dei servizi municipalizzati . . L. 57

e) categoria 5ª - concorsi, rimborsi e recuperi . . . . L. 58

f) categoria 6ª - poste correttive e compensative delle spese . L. 59

Totale titolo III (cod. 54+55+56+57+58+59) . . . L. 60
(corrisponde al cod. 18)

Totale entrate correnti (cod. 41+53+60) . . . L. 61

B) Avanzo di amministrazione utilizzato per il finanziamento di spese correnti (solo *una tantum* e passività pregresse) (in migliaia di lire) . . . . L. . . . 62

Totale generale dell'entrata (cod. 61+62) . . . L. 63
(in migliaia di lire)

C) Spese correnti (comprese le *una tantum*) (al netto dell'onere per ammortamento di beni patrimoniali) (in migliaia di lire) . . . . L. 64

D) Quote di capitale per rimborso di prestiti (in migliaia di lire) . . . . . L. . . . 65

Totale generale della spesa (in migliaia di lire) . . . L. 66

3) che fra le entrate sono previste quote per servizi consortili per complessive L. . . . . . (in migliaia di lire) 67

4) che sono previste per assistenza sanitaria spese per complessive L. . . . . (in migliaia di lire) (5) . . . . L. 68

5) che l'ente gestisce in economia i seguenti servizi a carattere produttivo:

	SPESE						Entrate (in migliaia di lire)	Cod.
	Personale (in migliaia di lire)	Cod.	Altre spese (in migliaia di lire)	Cod.	Totale (in migliaia di lire)	Cod.		
Acquedotto .	....	69	....	74	....	79	....	84
Distribuzione del gas metano . .	....	70	....	75	....	80	....	85
Farmacia .	....	71	....	76	....	81	....	86
Altri (6) . . .	....	72	....	77	....	82	....	87
Totali .	....	73	....	78	....	83	....	88

(5) Solo per gli enti nei cui territori non sono ancora state istituite nel 1984 le unità sanitarie locali.

(6) Altri servizi da indicare con foglio separato da allegare al certificato.

6) che l'ente gestisce i seguenti servizi a domanda individuale per i quali la situazione finanziaria prevista per il 1984 è la seguente:

	SPESE						Entrate (7) (in migliaia di lire)	Cod.
	Personale (in migliaia di lire)	Cod.	Altre spese (in migliaia di lire)	Cod.	Totale (in migliaia di lire)	Cod.		
Alberghi, esclusi i dormitori pubblici. Case di riposo e di ricovero	.....	89	.....	109	.....	129	.....	149
Alberghi diurni e bagni pubblici	.....	90	.....	110	.....	130	.....	150
Asili nido	.....	91	.....	111	.....	131	.....	151
Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	.....	92	.....	112	.....	132	.....	152
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	.....	93	.....	113	.....	133	.....	153
Corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge	.....	94	.....	114	.....	134	.....	154
Giardini zoologici e botanici	.....	95	.....	115	.....	135	.....	155
Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili	.....	96	.....	116	.....	136	.....	156
Mattatoi pubblici	.....	97	.....	117	.....	137	.....	157
Mense, comprese quelle ad uso scolastico	.....	98	.....	118	.....	138	.....	158
Mercati e fiere attrezzati	.....	99	.....	119	.....	139	.....	159
Parcheggi custoditi e parchimetri	.....	100	.....	120	.....	140	.....	160
Pesa pubblica	.....	101	.....	121	.....	141	.....	161
Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili	.....	102	.....	122	.....	142	.....	162
Spurgo di pozzi neri	.....	103	.....	123	.....	143	.....	163
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli	.....	104	.....	124	.....	144	.....	164
Trasporti di carni macellate	.....	105	.....	125	.....	145	.....	165
Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	.....	106	.....	126	.....	146	.....	166
Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	.....	107	.....	127	.....	147	.....	167
Totali	.....	108	.....	128	.....	148	.....	168

	Cod.
7) che la copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale è pari al . . . % . .	169
8) che la spesa complessiva di L. . . . . . . (in migliaia di lire) prevista nel bilancio 1984 nella categoria economica 1ª - personale, si riferisce a n. . . unità rapportate ad anno	170 171
9) che la maggiore spesa di personale, per nuove assunzioni è di L. . . . . . (in migliaia di lire) e per l'applicazione del nuovo contratto è di L. . . . . . . (in migliaia di lire)	172 173

(7) Entrate da tariffe o contribuzioni ed a specifica destinazione.

10) che le spese di competenza classificate secondo l'analisi economico funzionale, sono le seguenti (in migliaia di lire)

COMUNI (in migliaia di lire)

Classificazione economica / Classificazione funzionale	Sezione I Amministrazione generale	Sezione II Giustizia	Sezione III Sicurezza pubblica e difesa	Sezione IV Istruzione e cultura	Sezione V Abitazioni	Sezione VI Azioni e interventi in campo sociale	Sezione VII Trasporti e comunicazioni	Sezione VIII Azioni e interventi in campo economico	Sezione IX Oneri non ripartibili	Totale
SPESE CORRENTI	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.
Ctg. 1ª - Personale	174	191	208	225	242	259	276	293	310	327
Ctg. 2ª - Acquisto di beni e servizi	175	192	209	226	243	260	277	294	311	328
Ctg. 3ª - Trasferimenti correnti	176	193	210	227	244	261	278	295	312	329
Ctg. 4ª - Interessi passivi	177	194	211	228	245	262	279	296	313	330
Ctg. 5ª - Poste correttive e compensative delle entrate	178	195	212	229	246	263	280	297	314	331
Ctg. 6ª - Ammortamenti	179	196	213	230	247	264	281	298	315	332
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili	180	197	214	231	248	265	282	299	316	333
a) Totale spese correnti	181	198	215	232	249	266	283	300	317	334
SPESE IN CONTO CAPITALE										
Ctg. 1ª - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'ente	182	199	216	233	250	267	284	301	318	335
Ctg. 2ª - Beni mobili, macchine, attrezzature tecniche scientifiche a carico dell'ente	183	200	217	234	251	268	285	302	319	336
Ctg. 3ª - Trasferimenti di capitali	184	201	218	235	252	269	286	303	320	337
Ctg. 4ª - Partecipazioni azionarie e conferimenti	185	202	219	236	253	270	287	304	321	338
Ctg. 5ª - Concessione crediti e anticipi per finalità produttive	186	203	220	237	254	271	288	305	322	339
Ctg. 6ª - Concessione crediti e anticipi per finalità non produttive	187	204	221	238	255	272	289	306	323	340
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili	188	205	222	239	256	273	290	307	324	341
b) Totale spese in conto capitale	189	206	223	240	257	274	291	308	325	342
(a + b) TOTALE	190	207	224	241	258	275	292	309	326	343

lì,

Il segretario *Il presidente del CoReCo* *Il sindaco*

Attesta che il certificato è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI (in migliaia di lire)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	Sezione I Amministrazione generale		Sezione II Istruzione e cultura		Sezione III Azioni e interventi in campo sociale e abitazioni		Sezione IV Trasporti e comunicazioni		Sezione V Azioni e interventi in campo economico		Sezione VI Oneri non ripartibili		Totale	
SPESE CORRENTI		Cod.		Cod.		Cod.		Cod.		Cod.		Cod.		Cod.
Ctg. 1ª - Personale		174		225		242		276		293		310		327
Ctg. 2ª - Acquisto di beni e servizi		175		226		243		277		294		311		328
Ctg. 3ª - Trasferimenti correnti		176		227		244		278		295		312		329
Ctg. 4ª - Interessi passivi		177		228		245		279		296		313		330
Ctg. 5ª - Poste correttive e compensative delle entrate		178		229		246		280		297		314		331
Ctg. 6ª - Ammortamenti		179		230		247		281		298		315		332
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili		180		231		248		282		299		316		333
a) Totale spese correnti		181		232		249		283		300		317		334
SPESE IN CONTO CAPITALE														
Ctg. 1ª - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'ente		182		233		250		284		301		318		335
Ctg. 2ª - Beni mobili, macchine, attrezzature tecniche scientifiche a carico dell'ente		183		234		251		285		302		319		336
Ctg. 3ª - Trasferimenti di capitali		184		235		252		286		303		320		337
Ctg. 4ª - Partecipazioni azionarie e conferimenti		185		236		253		287		304		321		338
Ctg. 5ª - Concessione crediti e anticipi per finalità produttive		186		237		254		288		305		322		339
Ctg. 6ª - Concessione crediti e anticipi per finalità non produttive		187		238		255		289		306		323		340
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili		188		239		256		290		307		324		341
b) Totale spese in conto capitale		189		240		257		291		308		325		342
(*a* + *b*) TOTALE		190		241		258		292		309		326		343

. . . . . lì, ...

Il segretario . . . .

Il presidente del Co.Re.Co.

Attesta che il certificato è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo

Il presidente . . . .

(351)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 gennaio 1984.

Determinazione del saggio di interesse per il pagamento differito delle imposte di fabbricazione e dei diritti doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873;

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346;

Ritenuto che il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali non può essere concessa una dilazione per un periodo superiore ai quindici giorni;

Considerato che per tale dilazione e per l'ulteriore ritardo sono dovuti gli interessi, su base giornaliera, nella misura prevista dal menzionato art. 79;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 gennaio 1984;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, il saggio di interesse applicabile dal 28 gennaio 1984 sul pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali e per l'eventuale ulteriore ritardo, è stabilito nella misura del diciassette virgola zerocinquantadue per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1984

Il Ministro: VISENTINI

(408)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 19 dicembre 1983.

Aumento dell'aggio spettante ai rivenditori secondari di carte valori postali.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 215 del regolamento dei servizi postali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 26 novembre 1975, col quale l'aggio per la rivendita di carte valori postali venne fissato nella misura del 3,50%;

Riconosciuta l'opportunità di aumentare la misura predetta;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1613 del 13 dicembre 1983;

Decreta:

L'aggio spettante ai rivenditori secondari di carte valori postali è fissato nella misura del 5% a decorrere dal 1° febbraio 1984.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si farà fronte con gli stanziamenti previsti sul cap. 343 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1984.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1983

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1984
Registro n. 1 Poste, foglio n. 363

(410)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Provvedimenti concernenti la limitazione di funzioni consolari

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1983 il sig. Giorgio Nicolussi, vice console onorario in Ouagadougou (Alto Volta), con circoscrizione nel territorio della Repubblica dell'Alto Volta, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Abidjan;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 il sig. Giuseppe Brissoni, console onorario in Port Moresby (Papua Nuova Guinea), con circoscrizione sul territorio dello Stato, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte di comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del predetto console onorario sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Canberra.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1983 il sig. Frank Ford, agente consolare onorario in Galway, con circoscrizione le contee di Galway, Clare, Mayo, Sligo e Donegal, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile effettuate da parte di comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del predetto agente consolare onorario sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Dublino.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1984 la sig.ra Margarete Gross in Gati, vice console onorario in Eisenstadt, con circoscrizione il Land del Burgenland, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stata incaricata di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali;

b) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1984 il sig. Giuseppe Voto, console onorario in San Pedro Sula, con circoscrizione il dipartimento di Cortez, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa;

g) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1984 la sig.na Viviana Esther Coccaro, agente consolare onorario in Lobos, con circoscrizione sui «Partidos» di Lobos, Monte, Roque Perez, Saladillo, Navarro, General Alvear, Cañuelas e General Las Heras, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stata incaricata di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

d) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle Autorità locali.

Le funzioni escluse dalla competenza del suddetto titolare sono esercitate dal consolato generale d'Italia in La Plata.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1984 il sig. Raffaele Serrapiglio, vice console onorario in Valencia con circoscrizione lo Stato Carabobo (ad eccezione del distretto di Puerto Cabello) e lo Stato Cojedes, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rilascio e rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Caracas;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(82-284)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sull'utilizzo della indicazione geografica « Soligo » per la designazione dei vini da tavola prodotti nella relativa zona di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 ha espresso parere favorevole all'utilizzo della indicazione geografica « Soligo ».

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero della agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si precisa che la zona di produzione delle uve, che qui di seguito si trascrive, è quella proposta dagli interessati ferme restando le condizioni di legittimità all'uso della suddetta indicazione geografica:

L'unità geografica coincide con i territori dei comuni di Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Cison di Valmarino, Miane Follina e Susegana della provincia di Treviso.

Resta escluso il comune di Sernaglia della Battaglia che, pur essendo attraversato dal fiume Soligo, trovasi prevalentemente in zona pianeggiante.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, sono pervenute, unitamente all'indicazione geografica « Soligo », delle indicazioni aggiuntive sottoelencate:

« Bianco »;
« Rosso »;
« Merlot »;
« Pinot Grigio »;
« Pinot Bianco »;
« Prosecco »;
« Spumante Dry Brut »;
« Spumante Bianco »;
« Spumante Rosato ».

(159)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sull'utilizzo della indicazione geografica « Lago di Corbara » per la designazione dei vini da tavola prodotti nella relativa zona di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 ha espresso parere favorevole all'utilizzo della indicazione geografica « Lago di Corbara ».

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero della agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si precisa che la zona di produzione delle uve, che qui di seguito si trascrive, è quella proposta dagli interessati, ferme restando le condizioni di legittimità all'uso della suddetta indicazione geografica:

Tale area è così delimitata:

dal Fosso Cottano, alla confluenza con il fiume Paglia, il limite risale il suddetto fosso fino ad immettersi, all'altezza di quota 351, sulla strada che da Orzalume porta a il Poggio. Continua per detta strada fino a Madonna del Fossatello, dopodiché scende in linea retta, in direzione est, sul fosso del Pegno e lo percorre in senso discendente fino alla confluenza con il fosso del Molinetto; percorre quindi quest'ultimo in senso discendente fino al lago di Corbara; ne costeggia la sponda est fino a prendere, in direzione nord-est, la strada che passa per il podere Palombaro, e che attraversa, alle rispettive foci, il fosso Ramali ed il fosso dei Grottoni. Lascia detta strada subito dopo il podere Olivella per raggiungere in direzione nord-est, la riva del lago. Continua lungo quest'ultima fino al fosso Pianicello, lo risale fino a quota 200, da dove, percorrendo l'affluente di sinistra, raggiunge la strada che da podere Core conduce a podere il Colle; il limite percorre quindi detta strada in direzione nord, passando per podere il Colle, quota 380 e 390, fino a quota 457; da lì si immette sulla strada che porta a Titignano.

Da Titignano risale a nord per il sentiero fino a Casa la Valle, quindi scende in linea retta verso est fino a raggiungere il confine di provincia. Segue detto confine in direzione sud fino a raggiungere il lago di Corbara.

Attraversa il lago e sulla sponda opposta prende per il fosso Carnevale, lo risale completamente e, proseguendo in linea retta verso sud, prende la strada per Civitella del Lago fino all'incrocio del cimitero, a quota 467, per immettersi poi sulla strada principale che conduce a Montecchio. Segue questa strada fino ad incrociare il confine del comune di Montecchio, continua per il confine comunale seguendolo in direzione sud-ovest fino a quota 175 (confluenza del fosso Mignattaro con il fosso delle Corone), risale quest'ultimo fino a quota 241 ove raggiunge la strada che da Montecchio conduce a Baschi. Segue questa strada che passa per quota 282, il podere la Sbarra, quota 272 e che, dopo aver rasentato il cimitero, si immette sulla strada statale 205. Segue quest'ultima in direzione nord, fino al ponte sul fiume Tevere, prima della stazione ferroviaria di Baschi. Dal ponte, risale il fiume Tevere e quindi il fiume Paglia, fino ad incrociare il fosso Cottano, *punto di inizio della delimitazione.*

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, sono pervenute, unitamente all'indicazione geografica « Lago di Corbara », delle indicazioni aggiuntive sottoelencate:

« Sangiovese n. »;
« Montepulciano n. »;
« Barbera n. »;
« Trebbiano toscano b. »;
« Malvasia del Chianti b. ».

Per quanto concerne la zona di produzione si precisa che:

L'area di produzione proposta è costituita da terreni a giacitura interamente collinare.

(158)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Diodoro Ercole S.n.l. di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meccanica generale, con sede in San Paolo di Jesi (Ancona), è prolungata al 17 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meccanica generale, con sede in San Paolo di Jesi (Ancona), è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meccanica generale, con sede in San Paolo di Jesi (Ancona), è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Itar di Campi Bisenzio (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1982 al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sintergres Italy, con sede in Biella e stabilimento in Pisa, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 febbraio 1982 al 7 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sintergres Italy, con sede in Biella e stabilimento in Pisa, è prolungata al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sintergres Italy, con sede in Biella e stabilimento in Pisa, è prolungata al 31 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sintergres Italy, con sede in Biella e stabilimento in Pisa, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 2 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sintergres Italy, con sede in Biella e stabilimento in Pisa, è prolungata al 1° ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sintergres Italy, con sede in Biella e stabilimento in Pisa, è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Landy Freres, con sede in Rostignano di Pianoro (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 luglio 1982 al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Nuovo Giglio, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Nuovo Giglio, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Elettritalia - Progettazione e costruzioni impianti elettrici e telefonici S.r.l., con sede in Roma, è prolungata al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Elettritalia - Progettazione e costruzione impianti elettrici e telefonici S.r.l., con sede in Roma, è prolungata al 20 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Filottrano, di Filottrano (Ancona), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Filottrano, di Filottrano (Ancona), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vetreria F.lli De Luca di Arzano (Napoli), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Emanuel 2C S.r.l., con sede e stabilimento in Beinasco (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 febbraio 1982 al 14 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emanuel 2C S.r.l., con sede e stabilimento in Beinasco (Torino), è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Emanuel 2C S.r.l., con sede e stabilimento in Beinasco (Torino), è prolungata al 31 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tomassi mobili di Brocco Stella (Frosinone), è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tomassi mobili di Brocco Stella (Frosinone), è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tomassi mobili di Brocco Stella (Frosinone), è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977 n. 675.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni Sarde - Cantiere di Assemini (Cagliari), è prolungata al 22 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni Sarde - Cantiere di Assemini (Cagliari), è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiere del Lazio di Guarcino (Frosinone), è prolungata al 29 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiere del Lazio di Guarcino (Frosinone), è prolungata al 28 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(324)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cinecittà italiana, in Roma, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cinecittà italiana, in Roma, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia casa, con sede in Roma, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Blotto Baldo, in Biella, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

(353)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 16

Corso dei cambi del 23 gennaio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1714 —	1714 —	1714,05	1714 —	1714 —	1714 —	1714 —	1714 —	1 714 —	1714 —
Marco germanico	608,670	608,670	608,80	608,670	608,80	608,67	608,840	608,670	608,670	608,67
Franco francese	198,980	198,980	198,85	198,980	198,95	198,98	199,010	198,980	198,980	198,98
Fiorino olandese	541,350	541,350	541,20	541,350	541,10	541,35	541,200	541,350	541,350	541,35
Franco belga	29,818	29,818	29,82	29,818	29,83	29,81	29,831	29,818	29,818	29,81
Lira sterlina	2411,050	2411,050	2412 —	2411,050	2410,80	2411,05	2411,300	2411,050	2411,050	2411,05
Lira irlandese	1887 —	1887 —	1886 —	1887 —	1887 —	1887 —	1887,500	1887 —	1887 —	—
Corona danese	168,010	168,010	168,08	168,010	167,65	168,01	168,050	168,010	168,010	168,01
E.C.U	1374,200	1374,200	1374,20	1374,200	1375,40	1374,20	1374,200	1374,200	1374,200	1374,20
Dollaro canadese	1375,550	1375,550	1374,50	1375,550	—	1375,45	1374,800	1375,550	1375,550	1375,55
Yen giapponese	7,337	7,337	7,34	7,337	7,329	7,33	7,332	7,337	7,337	7,33
Franco svizzero	765,840	765,840	766,50	765,840	766,50	765,84	765,600	765,840	765,840	765,84
Scellino austriaco	86,252	86,252	86,35	86,252	86,35	86,25	86,230	86,252	86,252	86,25
Corona norvegese	217,650	217,650	217,90	217,650	217,90	217,65	217,600	217,650	217,650	217,65
Corona svedese	209,930	209,930	209,90	209,930	210,10	205,93	210,060	209,930	209,930	209,93
FIM	288,750	288,750	288,50	288,750	288,55	288,75	289 —	288,750	288,750	—
Escudo portoghese	12,580	12,580	12,70	12,580	12,65	12,58	12,650	12,580	12,580	12,58
Peseta spagnola	10,760	10,760	10,77	10,760	10,76	10,76	10,767	10,760	10,760	10,76

Media dei titoli del 23 gennaio 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	40,600
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	92,250
» 6 % » » 1970-85	91,250
» 6 % » » 1971-86	86,400
» 6 % » » 1972-87	80,250
» 9 % » » 1975-90	81,050
» 9 % » » 1976-91	78,600
» 10 % » » 1977-92	80,950
» 12 % (Beni Esteri 1980)	80,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	75,950
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	98,950
» » » 1-6-1981/86 16 %	99,450
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,550
» » » Ind. 1- 3-1981/84	100 —
» » » » 1- 4-1981/84	100,100
» » » » 1- 6-1981/84	100,050
» » » » 1- 3-1982/84	99,975
» » » » 1- 5-1982/84	100,100
» » » » 1- 6-1982/84	100,075
» » » » 1- 7-1982/84	100,250
» » » » 1- 8-1982/84	100,050
» » » » 1- 9-1982/84	99,950
» » » » 1-10-1982/84	99,950
» » » » 1-11-1982/84	99,975
» » » » 1-12-1982/84	100,175
» » » » 1- 1-1983/85	100,150
» » » » 1- 2-1983/85	99,950
» » » » 1- 3-1983/85	99,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/85	99,700
» » » » 1- 5-1983/85	99,750
» » » » 1- 6-1983/85	100,025
» » » » 1- 1-1982/86	100,850
» » » » 1- 3-1982/86	100,250
» » » » 1- 5-1982/86	100,150
» » » » 1- 6-1982/86	100,050
» » » » 1- 7-1982/86	100,625
» » » » 1- 8-1982/86	100,250
» » » » 1- 9-1982/86	100,150
» » » » 1-10-1982/86	100,050
» » » » 1-11-1982/86	99,950
» » » » 1-12-1982/86	100,100
» » » » 1- 1-1983/87	100,150
» » » » 1- 2-1983/87	100 —
» » » » 1- 3-1983/87	100,150
» » » » 1- 4-1983/87	99,950
» » » » 1- 5-1983/87	99,250
» » » » 1- 6-1983/87	99, 00
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984	99,250
» » » 18 % 1- 4-1984	100 —
» » » 12 % 1-10-1984	97,625
» » » 18 % 1- 1-1985	101,450
» » » 17 % 1- 5-1985	100,600
» » » 17 % 1- 7-1985	101 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	90,850
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,750
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 gennaio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1714 —
Marco germanico	608,755
Franco francese	198,995
Fiorino olandese	541,275
Franco belga	29,824
Lira sterlina	2411,175
Lira irlandese	1887,250
Corona danese	168,030
E.C.U.	1374,200
Dollaro canadese	1375,175
Yen giapponese	7,334
Franco svizzero	765,720
Scellino austriaco	86,241
Corona norvegese	217,625
Corona svedese	209,995
FIM	288,875
Escudo portoghese	12,615
Peseta spagnola	10,763

MINISTERO DEL TESORO

Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre mesi del 27 gennaio 1984.

In attuazione del disposto del decreto ministeriale 19 gennaio 1984 relativo alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre mesi fissata per il 27 gennaio 1984, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni medesimi è di L. 96,30 comprensivo della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nel predetto decreto.

(440)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia):

diritto delle Comunità europee;
economia politica (R),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(352)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti di tecnico coadiutore e di tecnico di radiologia medica presso l'Università di Firenze

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di agraria:

istituto di geopedologia e geologia applicata posti 1

Facoltà di farmacia:

istituto di farmacologia e tossicologia . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di chimica fisica » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di piazza S. Marco, 4, 50121 Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno secondo il seguente calendario presso le sedi sotto indicate:

Facoltà di agraria:

istituto di geopedologia e geologia applicata: le prove si svolgeranno presso l'istituto di geopedologia e geologia applicata, piazzale delle Cascine, 15, nei giorni 2 e 3 aprile 1984 alle ore 8,30.

Facoltà di farmacia:

istituto di farmacologia e tossicologia: le prove si svolgeranno presso l'istituto di farmacologia e tossicologia, viale Morgagni, 65, nei giorni 5 e 6 aprile 1984 alle ore 8,30.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di chimica fisica: le prove si svolgeranno presso l'istituto di chimica fisica, via Gino Capponi, 9, nei giorni 9 e 10 aprile 1984 alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica (quinta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze per tre posti.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, piazza S. Marco, 4, 50121 Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di radiologia, policlinico di Careggi-Firenze, il giorno 12 aprile 1984 alle ore 8,30.

Per ulterori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

(402)

Concorso a sedici posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Palermo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Rettorato:

servizi generali . . . . posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana normale posti 1
istituto di clinica odontoiatrica » 1
istituto di clinica tisiologica » 1
istituto di fisiologia umana » 1
istituto di igiene » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di botanica » 1
istituto di chimica generale ed inorganica . » 1

Facoltà di ingegneria:

istituto di applicazioni ed impianti nucleari . » 1
istituto di arte mineraria . » 1

Facoltà di agraria:

istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee . » 2
istituto di coltivazioni arboree . » 1
cattedra di entomologia agraria . » 1
istituto di zootecnica generale . » 1

Facoltà di architettura:

servizi generali . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o licenza di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, ufficio concorsi, piazza Marina, 61, Palermo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno indicare nella domanda l'istituto o cattedra cui è assegnato il posto relativo al concorso al quale intendono partecipare, tenendo presente che per l'ammissione a più concorsi è necessario presentare altrettante domande.

Qualora con unica istanza sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

(403)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trieste.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 4, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di scienze politiche, istituto di diritto pubblico interno, piazzale Europa n. 1, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 febbraio 1984, ore 10;

seconda prova scritta: 14 febbraio 1984, ore 9.

(424)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149-85082227